

Le misure del Decreto “Liquidità”

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020 il **Decreto Legge n. 23**, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” (cd. **Decreto “Liquidità”**). Il provvedimento, **in vigore dal 9 aprile 2020**, introduce, *inter alia*, misure fiscali, giuridiche ed economiche di emergenza nel **medio-lungo periodo** volte a favorire, in risposta alla crisi provocata dal “Coronavirus”, **l’accesso a nuove risorse finanziarie** e la **continuità delle imprese** e, in generale, la ripresa economico e finanziaria del Paese.

Le disposizioni attualmente in vigore, infatti, potranno influenzare le dinamiche societarie e finanziarie delle imprese **fino ai prossimi 6 anni**. Tali misure inoltre saranno ulteriormente integrate da misure ritenute **urgenti** per il **mese di aprile**; pertanto a questo decreto ne seguirà un altro di prossima emanazione (10/15 giorni), il quale sarà finalizzato (tendenzialmente) a sopprimere alle esigenze di immediata necessità.

Le misure introdotte con il presente Decreto Liquidità, inoltre, integrano, modificano e/o sostituiscono le misure adottate con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia), da Noi già analizzato in occasione della newsletter dello scorso 19 marzo [qui disponibile](#).

Lo scopo di questa *newsletter* è quello di riportare, sinteticamente, le disposizioni ritenute maggiormente significative introdotte dal summenzionato decreto, lasciando ai successivi contributi i necessari approfondimenti.

Vi invitiamo a contattarci per ulteriori chiarimenti sulle disposizioni di Vostro interesse.

Per facilità di analisi e consultazione, l’analisi sommaria delle misure, che segue, sarà organizzata nelle seguenti sezioni, distinte per rilevanza e materia:

SEZIONE 1 – VERSAMENTI ED ADEMPIMENTI FISCALI	1
SEZIONE 2 – AGEVOLAZIONI FISCALI	7
SEZIONE 3 – FINANZIAMENTI E LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE.....	9
SEZIONE 4 – ASPETTI DI DIRITTO SOCIETARIO	12
SEZIONE 5 – OPERAZIONI STRAORDINARIE E C.D. GOLDEN POWER.....	15
SEZIONE 6 – ATTIVITÀ GIUDIZIARIA E CONCURSUALE	17

SEZIONE 1 – VERSAMENTI ED ADEMPIMENTI FISCALI

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER I SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 50 MILIONI (ART. 18)

Per i soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi **non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 (2019, per i soggetti "solari"), è prevista, a condizione che vi sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, la **sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020** relativi:

- alle ritenute alla fonte relative ai redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente (artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973) operate in qualità di sostituti d'imposta;
- alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali operate in qualità di sostituti d'imposta;
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

In particolare, la sospensione dei suddetti versamenti:

- **nel mese di aprile 2020**, si applica **a condizione che** tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
- **nel mese di maggio 2020**, si applica **a condizione che** tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, **senza applicazione di interessi e sanzioni**:

- in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020**; oppure
- mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER I SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 50 MILIONI (ART. 18)

Per i soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi **superiori a 50 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 (2019, per i soggetti "solari"), è prevista, a condizione che vi sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, la **sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020** relativi:

- alle ritenute alla fonte relative ai redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente (artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973) operate in qualità di sostituti d'imposta;
- alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali operate in qualità di sostituti d'imposta;
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

In particolare, a **sospensione** dei suddetti versamenti:

- **nel mese di aprile 2020**, si applica a **condizione che** tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
- **nel mese di maggio 2020**, si applica a **condizione che** tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020**; oppure
- mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER I SOGGETTI CON INIZIO ATTIVITÀ POST 31 MARZO 2019 (ART. 18)

Per i soggetti che esercitano una **attività d'impresa, un'arte o professione**:

- operanti nel territorio dello Stato (sede legale, sede operativa o domicilio fiscale);
- che hanno **intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019**;

sono **sospesi i termini per i versamenti in autoliquidazione relativi ai mesi di aprile e maggio 2020**:

- delle ritenute alla fonte relative ai redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente (artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973) operate in qualità di sostituti d'imposta;
- delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali operate in qualità di sostituti d'imposta;
- dell'IVA;
- dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, **senza applicazione di interessi e sanzioni**:

- in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020**; oppure
- mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI E RELIGIOSI (ART. 18)

Per gli **enti non commerciali**, gli **enti del terzo settore**, gli **enti religiosi** civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di **interesse generale non in regime di impresa**, sono **sospesi i termini** per i **versamenti in autoliquidazione** relativi ai mesi di aprile e maggio 2020:

- delle ritenute alla fonte relative ai redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente (artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973) operate in qualità di sostituti d'imposta;
- delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali operate in qualità di sostituti d'imposta;

- dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, **senza applicazione di interessi e sanzioni**:

- in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020**; oppure
- mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IVA PER I SOGGETTI RESIDENTI NELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA (ART. 18)

Per i soggetti che **esercitano una attività d'impresa, un'arte o professione, residenti** nelle province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** (sede legale, sede operativa o domicilio fiscale), **a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi** del periodo d'imposta precedente sono **sospesi i termini per i versamenti dell'IVA** relativi ai mesi di **marzo e aprile 2020**, a condizione che vi sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

In particolare, la **sospensione** dei suddetti versamenti:

- **nel mese di aprile 2020**, si applica **a condizione che** tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
- **nel mese di maggio 2020**, si applica **a condizione che** tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, **senza applicazione di interessi e sanzioni**:

- in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020**; oppure
- mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI, RITENUTE CONTRIBUTI E PREMI PER I SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (ART. 18)

Per tutti i soggetti appartenenti a **specifici settori particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica** (turismo, sport, spettacolo, tabacchi, ristorazione e bar, fiere, cultura, educazione, parchi divertimento, assistenza per anziani, trasporti, stazioni sciistiche, noleggio di mezzi di trasporto e attrezzatura sportiva, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato e di promozione sociale, iscritte negli appositi registri) che **non rientrano nei parametri** stabiliti dalle precedenti casistiche di cui allo stesso art. 18 del Decreto Liquidità, **resta ferma la sospensione dei termini di versamento** prevista **fino al 30 aprile 2020**, con riferimento a:

- ritenute alla fonte relative ai redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente (artt. 23 e 24 del D.P.R. 600 del 1973) operate in qualità di sostituti d'imposta;
- dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, **senza applicazione di interessi e sanzioni**:

- in unica soluzione entro il **31 maggio 2020**; oppure
- in 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020.

Per i soggetti appartenenti al **settore dello sport** tali **sospensioni** operano **fino al 31 maggio 2020**, con possibilità di versamento:

- in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020**; o
- in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020

SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVISORIE (ART. 19)

Per i soggetti che percepiscono **redditi di lavoro autonomo o provvisorie** inerenti rapporti di commissione, agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari:

- che operano nel territorio dello Stato (sede legale, sede operativa o domicilio fiscale);
- che hanno conseguito **ricavi o compensi fino a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente** a quello in corso alla data del 17 marzo 2020;

relativamente ai **ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo 2020** (data di entrata in vigore del Decreto "Cura Italia") **e il 31 maggio 2020** (precedentemente era previsto il termine del 31 marzo 2020), **non sono assoggettati alle ritenute di acconto** (artt. 25 e 25-bis del D.P.R. 600/1973) da parte del sostituto d'imposta, a **condizione** che nel **mese precedente non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato**.

I contribuenti che si **avvalgono** di tale opzione devono rilasciare una **apposita dichiarazione e devono versare le suddette ritenute, senza applicazione di interessi e sanzioni**:

- in un'unica soluzione entro il **31 luglio 2020** (in luogo del 31 maggio 2020); oppure
- mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020).

Tale disposizione normativa **abroga e sostituisce** quella precedentemente prevista dal Decreto Cura Italia relativamente ai medesimi soggetti.

METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO (ART. 20)

Sebbene restino dovuti gli **acconti IRPEF, IRES ed IRAP** per il **periodo di imposta 2020**, il Decreto Liquidità prevede la **non applicazione delle sanzioni** (30% degli importi non versati) **e degli interessi** per il caso di **omesso o di insufficiente versamento dei suddetti acconti** calcolati sulla base del "**metodo previsionale**" (acconti sull'"aspettativa di reddito" per l'anno in corso, in luogo del "**metodo storico**" che, invece si basa sul reddito effettivamente conseguito nell'anno precedente).

Tale disposizione trova applicazione se l'importo versato **non è inferiore all'80%** della somma che risulterebbe dovuta a titolo di **acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso** (periodo d'imposta 2020).

Di fatto, la norma consentirebbe un "**marginale di errore**" del **20%** sugli **acconti da versare** per l'anno 2020, **senza applicazione di sanzioni e interessi**.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (ART. 21)

Il Decreto Liquidità consente di **considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni**, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, **con scadenza 16 marzo 2020** e prorogati dall'art. 60 del Decreto Cura Italia **al 20 marzo 2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020**, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020 (ART. 22)

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto Liquidità ha **prorogato i termini** per la **presentazione della certificazione unica** da parte dei sostituti d'imposta, nonché quelli della **relativa trasmissione**. In particolare, **solo per l'anno 2020**:

- il **termine** entro il quale i **sostituti d'imposta** devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo (*ex art. 4, c. 6-quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322*) è **prorogato al 30 aprile 2020**;
- **non si applica la sanzione** per la **tardiva trasmissione** (*ex articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR 22 luglio 1998, n. 322*) nel caso in cui le certificazioni siano **trasmesse in via telematica** all'Agenzia delle entrate **oltre il termine del 31 marzo 2020, purché** l'invio avvenga **entro il 30 aprile 2020**.

TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (ART. 24)

Nel contesto della crisi da COVID-19 che sta coinvolgendo anche il settore immobiliare, il Decreto Liquidità dispone la **sospensione dei termini**, previsti dalla normativa **sull'agevolazione "prima casa"**, nel periodo compreso tra il **23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020**.

In particolare, al fine di **evitare la decadenza dal beneficio** prima casa, sono sospesi per il periodo indicato i **seguenti termini**:

- il termine di **18 mesi dall'acquisto della prima casa**, entro il quale il contribuente deve **trasferire la residenza** nel comune in cui è ubicata l'abitazione (*nota II-bis, art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986*);
- il termine di **un anno entro il quale il contribuente che ha venduto** l'immobile acquistato con i benefici prima casa **deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale**, nel caso in cui la **cessione** sia avvenuta **entro 5 anni dall'acquisto** (*nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986*);
- il termine di **un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale** deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso (*nota II-bis, art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986*);
- il termine di **un anno per il riacquisto della prima casa** fini della **fruizione del credito d'imposta** (*ex art. 7 della L. n. 448/1998*) pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA.

SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (ART. 26)

Il Decreto Liquidità **semplifica** gli **adempimenti** relativi al **pagamento dell'imposta di bollo** con specifico riferimento alle **fatture elettroniche**:

- (i) per il **primo trimestre**, l'imposta di bollo può essere versata nei **termini previsti per il versamento** di quella relativa al **secondo trimestre solare** dell'anno di riferimento (quindi **entro il 20 luglio**), **ove l'importo dovuto** per le fatture elettroniche emesse nel **primo trimestre** dell'anno **sia inferiore a 250 euro**;
- (ii) per il **primo e secondo trimestre**, l'imposta di bollo può essere versata nei **termini previsti per il versamento** dell'imposta relativa al **terzo trimestre solare** dell'anno di riferimento (quindi **entro il 20 ottobre**), **ove l'importo dovuto** per le fatture elettroniche emesse nel **primo e secondo trimestre** dell'anno **sia inferiore complessivamente a 250 euro**.

Restano **ferme** le **ordinarie scadenze** per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel **terzo e quarto trimestre** solare dell'anno.

DIVIETO DI CUMULO PENSIONI E REDDITI (ART. 34)

Il Decreto Liquidità chiarisce l'**ambito soggettivo** di applicazione **dell'indennità** prevista a favore dei professionisti di cui all'art. 44, c. 2, del Decreto Cura Italia.

Tali professionisti potranno accedere all'indennità ove siano **soddisfatte** le seguenti **condizioni**:

- **risultare iscritti**, in via **esclusiva**, agli **enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996 (pertanto, non percepire redditi da lavoro dipendente); e
- non essere **titolari di pensione di anzianità e vecchiaia**.

Pertanto, tutti i professionisti che hanno già presentato la domanda per ottenere l'indennità di 600 euro prevista dal Decreto "Cura Italia" dovranno integrare la richiesta, sottoscrivendo un'autocertificazione in cui dichiarano di essere iscritti in via esclusiva alla Cassa di previdenza alla quale hanno inoltrato la domanda e di non versare contributi ad altri istituti di previdenza

SEZIONE 2 – AGEVOLAZIONI FISCALI

CESSIONE GRATUITA DI FARMACI AD USO COMPASSIONEVOLLE (ART. 27)

Il Decreto Liquidità ha introdotto una **specificata agevolazione** ai fini dell'**IVA** e delle **imposte dirette** con riguardo alle **cessioni di farmaci** nell'ambito di **programmi ad "uso compassionevole"** (Decreto del Ministero della Salute 7 settembre 2017). In particolare, la disposizione è volta a **neutralizzare** gli **effetti fiscali** delle cessioni di farmaci:

- ai fini **IVA**, **equiparando** le cessioni di detti beni alla loro **distruzione** (che determina in termini generali il diritto alla detrazione dell'IVA "a monte");
- ai fini delle **imposte sui redditi**, **escludendo la concorrenza** del loro **valore normale alla formazione dei ricavi**.

MODIFICHE ALL'ART. 32-QUATER DEL DECRETO-LEGGE N. 124 DEL 2019 (DIVIDENDI DISTRIBUITI A FAVORE DI SOCIETÀ SEMPLICE) (ART. 28)

Il Decreto Liquidità interviene per risolvere la questione relativa alla **distribuzione dei dividendi a favore di società semplici quando sono coinvolti soggetti esteri** (*ex art. 32- quater* del D.L. n. 124 del 2019).

In sintesi, le modifiche introdotte sono volte a:

- **ricomprendere** nell'ambito di applicazione della tassazione "per trasparenza" (*ex art. 32- quater* del D.L. n. 124 del 2019) anche gli **utili di fonte estera**, con **esclusione** di quelli provenienti da **Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati** (per i quali, invece, continua ad applicarsi la disciplina ordinaria);
- **chiarire** le **modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva** previste per gli utili percepiti dalla società semplice **per la quota riferibile a soci persone fisiche** della medesima società;
- disciplinare il **regime fiscale degli utili percepiti** dalla società semplice **per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti** della società semplice;
- disciplinare un **regime transitorio** per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022**. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017).

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 30)

Il Decreto Liquidità **interviene per estendere le tipologie di spese**, sostenute nell'anno **2020**, **ammesse al credito d'imposta** attribuito per le **spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro** (ossia, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro).

In particolare, sono **incluse** le **spese relative**:

- **all'acquisto di dispositivi di protezione individuale** (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
- **all'installazione di altri dispositivi di sicurezza** atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Sono inoltre compresi **detergenti mani e disinfettanti**.

Con successivi decreti saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito

SEZIONE 3 – FINANZIAMENTI E LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE

“GARANZIA SACE” A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE (ART. 1)

Per favorire l’accesso al credito alle imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia COVID-19, il Decreto Liquidità ha introdotto, in via temporanea (fino al 31 dicembre 2020), un sistema di **garanzie statali che saranno rilasciate da SACE S.p.A. a copertura, totale o parziale, del rischio connesso al rilascio di nuovi finanziamenti.**

I nuovi finanziamenti garantiti devono essere concessi:

- (i) **successivamente all’entrata in vigore del Decreto in oggetto;**
- (ii) **a soggetti che non rientravano al 31 dicembre 2019 tra le cd. “imprese in difficoltà”, secondo la definizione comunitaria, e non avevano al 29 febbraio 2020 “esposizioni deteriorate”, ai sensi della normativa europea, nei confronti del settore bancario;**
- (iii) **per una durata non superiore a 6 anni** (ferma la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi);
- (iv) **nell’importo massimo complessivo** (consolidato se l’impresa è parte di un gruppo) **del maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa (o consolidato in Italia) relativi al 2019 e il doppio dei costi annuali del personale dell’azienda.**

Le somme erogate **devono essere destinate** a sostenere **costi del personale, investimenti o capitale circolante** impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzate **in Italia**. Le commissioni per la garanzia sono di importo limitato ed espressamente previste nel Decreto.

Al fine di beneficiare della garanzia, l’impresa destinataria sarà tenuta ad impegnarsi (per sé e, ove applicabile, per ogni altra impresa con sede in Italia facente parte del medesimo Gruppo) a **non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020, e a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.**

L’efficacia delle suddette misure è subordinata all’**autorizzazione della Commissione Europea** ai sensi dell’art. 108 del TFUE.

“GARANZIA SACE” A SOSTEGNO DELL’EXPORT (ART. 2)

Al fine di sopperire alle conseguenze economiche all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus COVID-19, il Governo ha introdotto un sistema di regole e procedure che assicurino il **potenziamento degli investimenti volti all’esportazione di prodotti nazionali.**

L’intervento normativo proposto, ispirandosi ai modelli adottati nei principali Stati europei, sostituisce l’attuale quadro di regole vigenti, prevedendo un sistema di coassicurazione per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa UE, in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE S.p.A. sono assunti dallo Stato e dalla medesima SACE S.p.A. in una proporzione pari rispettivamente al 90% e al 10%.

Il meccanismo delineato entrerà pienamente a regime **a partire dal 1° gennaio 2021**, successivamente all’approvazione di specifici decreti attuativi.

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI E COMUNICAZIONI IN MODO SEMPLIFICATO (ART. 4)

Il Governo, fino al termine dell'emergenza (ad oggi 31 luglio 2020) sanitaria e con l'evidente fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 garantendo al contempo l'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari, ha introdotto la possibilità per i **clienti al dettaglio**, come definiti dalle disposizioni della Banca d'Italia, di **concludere validamente contratti a distanza** esprimendo il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di **posta elettronica non certificata** o con altro strumento idoneo.

Tale facoltà è subordinatamente condizionata al fatto che la comunicazione del consenso:

- (i) sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente;
- (ii) faccia espresso riferimento ad un contratto identificabile in modo certo;
- (iii) sia conservata, assieme al contratto medesimo, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

Le suddette modalità potranno essere validamente impiegate anche per garantire l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente al dettaglio.

FONDO DI SOLIDARIETÀ PRIMA MUTUI PRIMA CASA (ART. 12)

Il Decreto Liquidità chiarisce l'**ambito soggettivo** di applicazione della **sospensione dei mutui "prima casa"**, prevista dall'art. 54 del Decreto Cura Italia.

In particolare, viene precisato che nell'ambito della **nozione di lavoratori autonomi** che hanno accesso al Fondo solidarietà rientrano **anche le ditte individuali e gli artigiani**.

L'agevolazione è estesa anche **ai mutui contratti da meno di un anno** dall'entrata in vigore del Decreto Liquidità.

POTENZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (ART. 13)

Il Decreto Liquidità amplia il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese istituito con L. n. 662/96 e operativo dall'anno 2000 per agevolare l'accesso al mercato bancario.

La nuova norma, che abroga l'art. 49 del Decreto Cura Italia, ha *in primis* prolungato il termine di validità delle deroghe fino al 31 dicembre 2020 ed è intervenuto su alcuni aspetti inerenti l'accesso e il funzionamento del Fondo stesso, prevedendo *inter alia*:

- la **gratuità della garanzia**;
- l'innalzamento dell'**importo massimo garantito a 5 milioni di euro**;
- l'estensione dell'operatività alle imprese con **numero di dipendenti non superiore a 499**;
- l'incremento della percentuale di copertura della garanzia, **previa autorizzazione della Commissione Europea** ai sensi dell'art. 108 del TFUE, **al 90%** del finanziamento (cumulabile con un'ulteriore garanzia concessa da Confidi o altro fondo di garanzia sino alla copertura del 100% dell'importo per imprese con ricavi non superiori ad euro 3.200.000 che auto-dichiarino di aver subito un danno dall'emergenza COVID-19);
- l'ulteriore incremento della percentuale di copertura della garanzia, **previa autorizzazione della Commissione Europea** ai sensi dell'art. 108 del TFUE, **al 100%** in relazione ai finanziamenti (i) richiesti da PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni

- che auto-dichiarino di aver subito un danno dall'emergenza COVID-19, (ii) di importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio o dichiarazione fiscale (ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione) e comunque, non superiore a 25.000,00 euro e (iii) aventi una durata fino a 72 mesi con inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione;
- che **l'importo del prestito** assistito da garanzia **non deve essere superiore** al maggiore tra (i) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile (salvo per il caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019 per le quali non potrà superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività); o (ii) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019 o (iii) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
 - che la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", come identificate dalla Banca d'Italia, purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020; restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;
 - che la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, (i) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, (ii) hanno stipulato accordi di ristrutturazione, o (iii) hanno presentato un piano attestato ai sensi della normativa fallimentare, a condizione che le relative esposizioni, alla data di entrata in vigore del decreto legge, non siano qualificabili come "deteriorate" e che la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza;
 - l'applicazione della garanzia anche a (i) **finanziamenti volti a rinegoziare il precedente debito**, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% del debito residuo in essere oggetto di rinegoziazione; e (ii) **operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi** dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

SEZIONE 4 – ASPETTI DI DIRITTO SOCIETARIO

DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA (ART. 5)

Con il dichiarato scopo di garantire la continuità normativa e la certezza del diritto e di demandare l'applicazione di norme, per vero, dalla portata innovativa ad una fase di maggiore stabilità economica, il Governo ha rinviato integralmente l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, alla data del **1° settembre 2021**.

Tale provvedimento fa il paio con due precedenti interventi governativi:

- l'art. 41 della bozza di decreto legislativo correttivo al Codice della Crisi, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2020, il quale aveva previsto che gli obblighi di segnalazione provenienti (a) dall'organo di controllo societario o del revisore e diretto verso l'OCRI (b) dai creditori pubblici qualificati (AdE, INPS...) circa le esposizioni debitorie rilevanti (art. 15) operassero unicamente a partire dal **15 febbraio 2021** per le imprese che negli ultimi due esercizi non avessero superato nessuno dei seguenti limiti: (i) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; (ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; (iii) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità);
- l'art. 11 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, il quale aveva statuito che gli obblighi di segnalazione interna ed "esterna" di cui agli artt. 14, comma 2, e 15 del Codice della Crisi operassero a decorrere dal **15 febbraio 2021**.

Il Decreto, in definitiva, rinvia in maniera significativa l'entrata in vigore di importanti innovazioni che avevano interessato, *inter alia*, le procedure d'allerta con finalità preventiva, il procedimento unitario e gli strumenti di ristrutturazione dei debiti.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE (ART. 6)

Con l'intento di fugare il rischio che le (eventuali) perdite di capitale sociale, dovute anche alla pandemia generata dal COVID-19, mettano gli amministratori dinnanzi alla scelta di attivare senza indugio il procedimento di liquidazione della società, anche performante, o di correre il rischio di incorrere in eventuali profili di responsabilità, il Decreto Liquidità prevede che, per **gli esercizi chiusi sino al data del 31 dicembre 2020**, non si applichino le disposizioni dettate in materia di riduzione del capitale sociale a causa di perdite. Nello specifico, per i suddetti esercizi **non troveranno applicazione:**

- (i) per quanto riguarda le società per azioni, gli articoli 2446 commi secondo e terzo (in ipotesi di riduzione di oltre un terzo) cod. civ. e l'articolo 2447 cod. civ. (in caso di riduzione al di sotto del minimo legale); e
- (ii) per ciò che inerisce le società a responsabilità limitata, gli articoli 2482-*bis* commi quarto, quinto e sesto cod. civ. (in ipotesi di riduzione oltre un terzo) e dell'articolo 2482-*ter* cod. civ. (in caso di riduzione al di sotto del minimo legale).

E' bene precisare, tuttavia, che il Decreto Liquidità non ha esonerato in assoluto gli amministratori di S.p.A. e S.r.l. dalla convocazione tempestiva dell'assemblea dei soci al verificarsi di uno dei suddetti eventi. E invero, l'art. 6 si è limitato a sospendere temporaneamente solamente l'obbligo da parte dell'assemblea dei soci di adottare gli "opportuni provvedimenti" previsti dalla legge

(riduzione o reintegra del capitale sociale, rinvio della decisione circa la riduzione all'esercizio successivo, liquidazione della società, ecc.).

Per la stessa ratio evidenziata in precedenza, si segnala, inoltre, che la seconda parte dell'art. 6 del Decreto ha previsto anche, sempre per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore dello stesso ed il 31 dicembre 2020, la **non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale** al di sotto del minimo legale di cui agli articoli 2484 n. 4 (applicabile a S.p.A., S.a.p.A. e S.r.l.) e 2545-*duodecies* del codice civile (applicabile alle società cooperative).

In virtù di tali deroghe, inoltre, si deve ritenere inoperante, per quanto qui di rilievo, l'art. 2486 del cod. civ., in virtù del quale al verificarsi di un a causa di scioglimento (e fino al momento della nomina dei liquidatori e la conseguente successione nella gestione dell'impresa) gli amministratori devono operare limitatamente alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, risultando solidamente responsabili per eventuali danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi nell'esperimento di tali funzioni.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (ART. 7)

Al fine neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto Liquidità consente alle imprese di redigere e approvare i bilanci operando la valutazione delle voci secondo il **principio della prudenza** e nella prospettiva della **continuazione dell'attività**, nonché tenendo conto della **funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato** (ex art. 2423-*bis*, c. 1, n. 1, c.c.).

Nello specifico, si prevede che la riclassificazione delle voci venga effettuata con riferimento alla **situazione esistente al 23 febbraio 2020** (data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza) ed al conseguente maturarsi degli effetti della crisi economica. Tale disposizione si **applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati**.

Quindi, nell'applicazione della norma occorre distinguere e separare nettamente, da un lato, le imprese che già nel periodo antecedente alla crisi e indipendentemente da questa si trovavano in situazione di perdita della continuità e, dall'altro, quelle che pur non presentando problemi di continuità, in conseguenza della crisi, oggi potrebbero trovarsi ad averne.

Resta ferma la **proroga di sessanta giorni**, prevista dal Decreto Cura Italia, del termine per l'**adozione dei rendiconti o dei bilanci relativi all'esercizio 2019**, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

SOSPENSIONE DELLA POSTERGAZIONE DEL RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO SOCI (ART. 8)

Al fine di incentivare il coinvolgimento dei soci nell'accrescimento delle forme di finanziamento della società, il Decreto prevede la sospensione, fino al **31 dicembre 2020**, dell'applicazione degli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del cod. civ., i quali prevedono, rispettivamente, la postergazione (i) della restituzione dei finanziamenti ai soci rispetto agli altri creditori e la restituzione dei finanziamenti, qualora avvenuti nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, e (ii) dei finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.

Con tale deroga, si consegue dunque una **parificazione, in termini di prelazione, dei crediti vantati dai soci e dai terzi**.

Si segnala che, per costante orientamento della giurisprudenza, l'art. 2467, benché collocato tra le disposizioni inerenti le società a responsabilità limitata, si applica a tutte le società di capitali "chiuse".

Della sospensione, dunque, potranno beneficiare anche altri tipi di società di capitali e, in particolare, le S.p.A. purché "chiuse".

SEZIONE 5 – OPERAZIONI STRAORDINARIE E C.D. GOLDEN POWER

RAFFORZAMENTO DEI POTERI SPECIALI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA (ARTT. 15 E 16)

Il Decreto Liquidità ha anticipato, con effetto immediato, l'ampliamento dell'ambito di intervento del cd. **Golden Power**, introdotto nel nostro ordinamento ad opera del D.L. n. 21/2012, convertito con modificazioni con la L. n. 56/2012, quale strumento in forza del quale il Consiglio dei Ministri assume una serie di **poteri** esercitabili in alcuni ambiti di attività definiti di **rilevanza strategica**.

In forza della suddetta disciplina, in estrema sintesi, il governo può imporre specifiche condizioni o veti all'acquisto di partecipazioni o porre il veto all'adozione di delibere relative a operazioni straordinarie o di particolare rilevanza, incluse le modifiche di clausole statutarie eventualmente adottate in materia di limiti al diritto di voto o al possesso azionario.

In particolare, giova ricordare che:

- l'art. 2 del D.L. n. 21/2012 demandava a taluni successivi decreti ministeriali il compito di individuare in maniera analitica i settori/rapporti di **rilevanza strategica per l'interesse nazionale**;
- nelle more dell'attuazione della regolamentazione attuativa di secondo livello, il Regolamento Europeo n. 452/2019 ha introdotto all'art. 4 (lettere a – e) taluni fattori/ambiti che possono essere presi in considerazione dagli Stati membri per l'individuazione di tali settori di rilevanza strategica;
- in attuazione di quanto sopra, l'articolo 4-*bis* del D.L. 105/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2019, ha introdotto nel regolamento interno il regime transitorio del *Golden Power* per le operazioni dirette ad incidere sui fattori descritti **alle sole lettere a) e b)** del citato Regolamento Europeo (*i.e.* infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; e tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la *cybersecurity*, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie).

Il Decreto Liquidità, al fine di evitare che, nell'ambito di una congiuntura economica sfavorevole come quella che stiamo vivendo, le imprese italiane di settori strategici possano essere acquistate all'estero a prezzi particolarmente ribassati, ha *in primis* esteso l'ambito di applicazione della disciplina in oggetto anche ai settori di cui alle ulteriori lettere c), d) ed e) del Regolamento Europeo (*i.e.* sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; e libertà e pluralismo dei media), estendendola anche ai settori **finanziario, creditizio ed assicurativo**.

Inoltre, sempre in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto Liquidità ha previsto fino al 31 dicembre 2020:

- l'obbligo di notifica delle delibere, atti o operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei "settori strategici" sopra descritti, che abbiano per effetto modifiche della tito-

larità, del controllo o della disponibilità dei beni e rapporti medesimi o il cambiamento della loro destinazione;

- l'obbligo di notifica, in relazione ai beni e ai rapporti "settori strategici" sopra descritti, di tutti (i) gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni da parte di soggetti di uno Stato estero, **anche se membro dell'Unione Europea**, di rilevanza tale da determinare l'assunzione del **controllo** della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto; (ii) gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti **extra-europei** che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10% qualora il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, nonché le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15%, 20%, 25% e 50%.

Il Decreto Liquidità, inoltre, in aggiunta alla già esistente possibilità di sanzionare l'inadempimento alla predetta notifica anche mediante la nullità degli atti posti in essere in violazione di tale obbligo, prevede la possibilità per la Presidenza del Consiglio di avviare d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali.

RAFFORZAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA (ART. 17)

In materia di trasparenza finanziaria, vengono integrati gli **obblighi di trasparenza** previsti dall'art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le **soglie rilevanti per le comunicazioni** (portandola al 5% rispetto alla prima soglia "ordinaria" del 10%) e **ampliare** anche il novero **delle imprese** che ne sono **soggette**, includendovi le società ad azionariato diffuso ed eliminando l'inciso che limitava l'operatività della norma in oggetto alle sole società ad elevato valore corrente di mercato.

SEZIONE 6 – ATTIVITÀ GIUDIZIARIA E CONCORSUALE

MISURE INERENTI LA DISCIPLINA FALLIMENTARE (ARTT. 9 E 10)

Allo scopo di neutralizzare le possibili ricadute sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni, la norma in esame prevede una serie di interventi inerenti alle procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, consistenti, in sintesi:

- (i) nella **proroga ex lege di 6 mesi** dei **termini** di adempimento in scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione **già omologati** da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica, con evidenti riflessi anche sul meccanismo di risoluzione dei concordati per inadempimento *ex art. 186 l. fall.*;
- (ii) in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020:
 - a) nella possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare **ex novo** una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione, nella quale il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. Nel caso del concordato preventivo, tuttavia, sono esclusi da tale possibilità i debitori la cui originaria proposta sia già stata sottoposta al voto dei creditori senza riscuotere le necessarie maggioranze. Per tali debitori resterà ferma la possibilità di depositare una nuova proposta dopo la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 179 l. fall., sempre che ad essa non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento (scenario, peraltro temporaneamente precluso da altra previsione contenuta in questo stesso provvedimento normativo). Il **termine non è superiore a 90 giorni** e decorre dalla data del provvedimento del tribunale. Il termine, per contro, non è ulteriormente prorogabile, stante il carattere eccezionale del meccanismo;
 - b) nella facoltà per il debitore di optare per una soluzione più snella, consistente nella **modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo**. La modifica viene veicolata tramite una memoria che deve contenere l'indicazione dei nuovi termini – non superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati – e deve essere accompagnata dalla documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. In presenza di tale modifica unilaterale il Tribunale può sempre procedere all'omologa subordinatamente alla verifica della persistente sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 180 o 182-*bis* l. fall., ma nel decreto di omologa viene a dare espressamente atto delle nuove scadenze;
- (iii) nella introduzione di un **nuovo termine sino a 90 giorni** di cui si può avvalere il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, termine ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l. fall. (c.d. "preconcordato" o "concordato in bianco") o termine ai sensi dell'art. 182-*bis* comma settimo, l. fall. Tale misura consiste, in particolare, in una dilatazione sino a novanta giorni dell'*automatic stay* di cui agli artt. 161, comma sesto e 182-*bis*, comma settimo, l. fall., accessibile ai debitori per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe. La proroga è applicata anche in presenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento, alla luce della preponderante esigenza di conferire quante più *chances* possibili al salvataggio dell'impresa, ma presuppone la presentazione di una istanza (da presentarsi prima della scadenza del termine *ex art. 161, comma sesto, l. fall.*, già prorogato) che deve indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico rife-

rimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale concede la proroga subordinatamente alla constatazione dell'esistenza di concreti e giustificati motivi (nel caso del concordato preventivo: cfr. art. 161, comma sesto l. fall.) nonché – nel caso degli accordi di ristrutturazione – della persistente sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma (cfr. art. 182-*bis*, comma settimo, l. fall.). Nel caso degli accordi di ristrutturazione, esigenze di celerità hanno suggerito di non applicare la peraltro macchinosa procedura prevista dall'articolo 182-*bis*, comma settimo, primo periodo, l. fall. Trattandosi di una mera dilatazione degli originari termini, troverà per il resto applicazione la disciplina prevista per l'*automatic stay*, a cominciare dal settimo e ottavo comma dell'art. 161, espressamente richiamati.

Il Decreto Liquidità, inoltre, ha individuato una ulteriore misura eccezionale e temporanea, consistente in una previsione **generale di improcedibilità** di tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.

Il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo da dare anche a questi ultimi un lasso temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori esogeni.

Viene invece contemplata al comma 2 un'unica eccezione alla improcedibilità, limitata ai casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministro e contenga la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'art. 15, c. 8, l. fall. In questi casi, infatti, la radicale improcedibilità verrebbe ad avvantaggiare le imprese che stano potenzialmente mettendo in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocimento dei creditori, compromettendo le esigenze di repressione di condotte caratterizzate da particolare gravità. Allo scopo di evitare che tale blocco precluda irreversibilmente la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o venga a riverberarsi **in senso negativo sulle forme di tutela della *par condicio creditorum***, il secondo comma della norma in commento prevede la **sterilizzazione del periodo di blocco** sia ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese sia ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall'art. 69-*bis* l. fall. per la proposizione delle azioni revocatorie.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO (ART. 29)

Il Decreto Liquidità prevede per i **seguenti soggetti**:

- enti impositori (es. Agenzia delle Entrate);
- agenti della riscossione (es. Agenzia delle Entrate-Riscossione);
- privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;
- parti processuali che sono si sono difese in giudizio mediante un difensore abilitato e che si sono costituite in giudizio in modalità analogica (cartacea);

l'obbligo di notificare gli atti del giudizio, i provvedimenti giurisdizionali attraverso le modalità del **processo telematico**.

In caso di omesso o di insufficiente pagamento del contributo unificato, la sanzione irrogata (anche laddove fosse contenuta in un invito di pagamento) è notificata tramite **posta elettronica certificata** nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni Tributarie o la cancelleria competente.

Vengono **riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario** portandolo all'**11 maggio 2020**.

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI (ART. 36)

Il perdurare delle limitazioni imposte per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto ha imposto lo **spostamento all'11 maggio 2020 del termine fissato al 15 aprile** dall'articolo 83 del Decreto Cura Italia e pertanto:

- (i) tutte le **udienze dei procedimenti civili, penali, tributari** (pubbliche e camerali) **pendenti** presso tutti gli uffici giudiziari e commissioni tributarie **dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020** sono state **rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020**;
- (ii) per il periodo successivo (dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020), i Decreti Liquidità e Cura Italia stabiliscono, *inter alia*, la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di disporre: (i) lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamento da remoto; (ii) un ulteriore differimento a data successiva al 30 giugno 2020; (iii) lo svolgimento in via telematica delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori.

Il **decorso dei termini** per il compimento di **qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e tributari** è **sospeso dal 9 marzo all'11 maggio 2020**.

Sulla scorta delle previsioni contenute nel decreto Cura Italia, inoltre, il **Tribunale di Milano**, con ordinanza n. 50 del 2020 ha disposto che "*i magistrati ordinari e onorari proseguiranno l'attività lavorativa a remoto (redazione provvedimenti, studio ed esame fascicoli, adozione di provvedimenti quali decreti ingiuntivi e, comunque, quelli privi di necessità di contraddittorio processuale) [...]*".

Nei vari decreti "emergenziali", non si fa cenno alcuno alla sorte dei procedimenti arbitrali pendenti (i quali non rientrano tra i "giudizi civili"). La **Camera Arbitrale di Milano**, con comunicazione del 25 marzo 2020, ha in ogni caso **sospeso fino al 15 aprile 2020** i termini per il deposito di tutti gli atti dei procedimenti, compresi i lodi, così come ogni altro termine previsto dal proprio Regolamento. In considerazione delle proroghe previste nel Decreto Liquidità è ragionevole ritenere che tale termine sia esteso conseguentemente.

Disclaimer

Il presente documento è stato realizzato da Russo De Rosa Associati – Studio Legale e Tributario.

I contenuti del presente documento, pur essendo redatti con la dovuta accuratezza, non possono essere intesi come espressione di un parere ed hanno pertanto carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento.

Se intende ricevere maggiori informazioni sugli argomenti trattati contatti info@rdra.it